



## COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20006

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 129 Del 15-11-2023

**Oggetto:** AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANICA. MODIFICA DEL PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E PIANO OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2024/2026

L'anno duemilaventitre il giorno quindici del mese di novembre alle ore 14:30, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>BOSANI ANGELO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>GADDA ROBERTO</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>P</b>
<b>CISLAGHI STELLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>MIRRA GIANLUCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>BORGHI ROBERTA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza BOSANI ANGELO in qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DELFRATE GIANLUCA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta del Sindaco;

Richiamate le seguenti Deliberazioni:

- CC n. 35/2022 con cui è stato approvato il D.U.P. 2023 - 2025;
- CC n. 22/2023 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 - 2025;
- CC n. 23/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025;
- CC n. 31/2023 con cui è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2022;
- GC n. 121/2021 avente ad oggetto "Atto di riorganizzazione approvazione nuova macrostruttura dell'ente";
- GC n. 25/2023 avente ad oggetto "Ricognizione annuale eccedenze di personale. Modifica dotazione organica. Aggiornamento programma del fabbisogno di personale e piano occupazionale triennio 2023/2025";
- GC n. 37/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2023 - 2025 (parte contabile);
- GC n. 56/2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025;
- GC n. 64/2023 con cui è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2023 - 2025 - esercizio 2023;
- GC n. 79/2023 avente ad oggetto "Preso d'atto Relazione sulla performance 2022 del personale dipendente dell'Ente";
- GC n. 88/2023 con cui è stato aggiornato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 limitatamente alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" - Piano dei fabbisogni;
- GC n. 97/2023 avente ad oggetto "Variazioni al piano esecutivo di gestione 2023/2025 - esercizio 2023 in termini di competenza e di cassa ed esercizi 2024 e 2025 in termini di competenza. aggiornamento delle risorse assegnate ai responsabili di settore";
- GC n. 104/2023 avente ad oggetto "2^ variazione, in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023-2025 e al PEG, esercizio 2023 in termini di competenza e di cassa. art. 175, comma 4 e comma 5bis, TUEL";
- GC n. 105/2023 avente ad oggetto "Variazioni al piano esecutivo di gestione 2023/2025 - esercizio 2023 in termini di competenza e di cassa ed esercizi 2024 e 2025 in termini di competenza. aggiornamento delle risorse assegnate ai responsabili di settore";
- proposta di deliberazione GC n. 145/2023 avente ad oggetto "Modifica dotazione organica, aggiornamento programma del fabbisogno di personale e piano occupazionale triennio 2023/2025 "

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per un migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di

bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non comprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L Finanziaria o per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 449/1997 e smi;

#### VISTI:

- il capo I del titolo IV del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", contenente disposizioni in materia di organizzazione e personale, con particolare riferimento all'articolo 91, comma 2, in base al quale gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, segnatamente, l'articolo 6, come da ultimo novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, recante norme disciplinanti l'organizzazione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
- l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) che pone a carico degli enti soggetti al patto di stabilità (con popolazione superiore a 1000 abitanti) specifici obblighi di riduzione della spesa del personale da conseguire attraverso azioni di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
- l'art. 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo ai commi:
  - 5-bis che, aggiungendo il comma 557-quater al sopra richiamato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, sancisce: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
  - 5-quater in base al quale, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono

- procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015;
- 6 che esclude dall'applicazione dei limiti di cui sopra le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha disposto con l'articolo 1, comma 228, che gli enti locali possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;
  - l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
  - il decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 e, in particolare, l'articolo 9, comma 1-quinquies, a tenore del quale: *"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, .....gli enti territoriali ....., non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo"*;
  - l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del "pareggio di bilancio"; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;
  - l'articolo 1, commi 819 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge finanziaria 2019) con cui sono state disapplicate le regole del pareggio di bilancio ed introdotto, quale nuovo obiettivo di finanza pubblica, l'equilibrio di bilancio inteso come risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

- il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, che all'art. 14-bis, comma 1, lettera a) ha esteso la possibilità di recuperare i resti assunzionali fino al quinquennio precedente;
- l'articolo 3, comma 8, della legge 19.06.2019 n. 56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" a mente del quale: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";
- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni o del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, approvate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 173 del 27 luglio 2018;
- l'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019 (cosiddetto decreto "Crescita") e successive modificazioni, che ha introdotto importanti novità alla disciplina delle capacità assunzionali con il chiaro intento di superare il meccanismo del turn over legato alle cessazioni di personale a favore di un criterio ancorato alla virtuosità finanziaria degli enti, prevedendo letteralmente quanto segue: "I Comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente, non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, dalla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo del citato articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, con cui sono fissate la data di decorrenza al 20 aprile 2020 delle nuove disposizioni di legge, le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del predetto valore soglia;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni che fornisce i dovuti chiarimenti sull'applicazione iniziale delle nuove regole che si applicano ai Comuni con decorrenza 20/04/2020;

- l'art. 6 del D.L. n. 80/2021 80 (convertito con modificazioni dalla legge 113/2021) che ha previsto l'adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 2022 di un nuovo documento denominato "Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.)", che sostituirà alcuni dei vigenti strumenti di programmazione (piano della performance, del lavoro agile, della parità di genere, dell'anticorruzione, ecc.). Tra i contenuti di tale documento, i cui schemi e provvedimenti attuativi non sono ancora stati approvati, è previsto "c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al Piano di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (Piano triennale dei fabbisogni di personale), gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b)". Il P.I.A.O. dovrebbe integrare nei termini sopra descritti il piano triennale dei fabbisogni di personale, ma non sostituire tale documento, il quale dovrà comunque essere adottato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

RILEVATO che:

- l'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2020 individua nella tabella 1 i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del precitato D.P.C.M., che - ove rispettati - consentono agli Enti, entro i limiti indicati dal successivo art. 5, di procedere ad assunzioni;
- per il Comune di Pregnana Milanese, appartenente alla fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti, il valore soglia di cui sopra è pari al 26,9 per cento;
- ai sensi dell'art. 5 comma 1 del precitato D.P.C.M., in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2 dello stesso D.P.C.M., in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2. Detto valore percentuale per i comuni appartenenti alla fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti è pari al 21,0% per il 2021, al 24,0% per il 2022 e al 25,0% per il 2023 e al 26,0% per il 2024;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 dello stesso D.P.C.M i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del D.P.C.M., risulti superiore al valore soglia per fascia demografica individuato nella tabella 3 dello stesso comma, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nel 2025 del predetto valore soglia. Detto valore soglia per i comuni appartenenti alla fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti è pari al 30,09%;

DATO ATTO, in relazione all'utilizzo dei resti assunzionali, che:

- Per i comuni virtuosi nel periodo 2020-2024 a mente dell'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 17 marzo 2020, è prevista la possibilità di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 (ovvero relative al

quinquennio 2015- 2019), in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del sopracitato D.P.C.M., che per l'ente ammontano ad euro 48.829,77, determinati in ragione della disciplina vincolistica delle assunzioni a quel momento in vigore (Corte dei conti, Sezione Autonomie, delibera n. 25/SEZAUT/2017QMIG);

- Su questo punto specifico la Ragioneria Generale dello Stato, con nota RGS n. 12454/2021 ha affermato che i due metodi di calcolo sono alternativi tra loro e non cumulativi, per cui nel caso di opzione da parte del Comune per la facoltà concessa dall'art. 5, comma 2, i resti assunzionali non si sommano, ma si sostituiscono agli spazi assunzionali ricavabili in applicazione della tabella n. 2 del Decreto;
- Per le ragioni sopra espresse l'Ente, nello sviluppare i calcoli di determinazione della capacità assunzionale di cui alla presente deliberazione, NON ha tenuto conto dei summenzionati resti assunzionali in deroga agli incrementi percentuali annui indicati dalla Tabella 2 del DPCM attuativo del 17/03/2020 e, quindi, il calcolo è stato effettuato senza cumulare i resti assunzionali del quinquennio 2015- 2019 in aggiunta agli incrementi percentuali annualmente previsti nella Tabella 2 del D.P.C.M. ;

ACCERTATO che il Comune di Pregnana Milanese si colloca in una condizione di virtuosità finanziaria in quanto il rapporto tra la spesa complessiva del personale impegnata in termini di competenza e rilevata nel rendiconto della gestione 2022 al netto di IRAP (euro 1.073.199,50) e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative al triennio 2020-2022, al netto del valore assestato del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nella parte corrente del bilancio di previsione 2022 (euro 5.163.883,73), risulta pari al 20,78%;

PRECISATO che i valori sopra esposti tengono altresì conto di quanto stabilito con decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020 sulle convenzioni di segreteria, che ha innovato i criteri applicativi delle norme sulla capacità assunzionale, prevedendo che ciascun Comune computi nella spesa di personale la quota a proprio carico e che, per il comune capofila, non rilevino le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa, come illustrato nella relazione tecnica **allegato 1**;

APPURATO, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 17 marzo 2020, l'incremento annuo consentito avuto riguardo alla spesa del personale registrata nel 2020 per assunzioni a tempo indeterminato è quantificabile in:

- o Euro 172.784,83 nell'anno 2020 (17,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.);
- o Euro 213.440,09 nell'anno 2021 (21,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.; questo importo deve essere decurtato della spesa per le assunzioni che saranno effettuate nel corso del 2020);
- o Euro 243.931,53 nell'anno 2022 (24,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2

- (art. 5 D.P.C.M., questo importo deve essere decurtato della spesa per le assunzioni che saranno effettuate nel corso del 2020 e del 2021);
- Euro 254.095,34 nell'anno 2023 (25,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M., questo importo deve essere decurtato della spesa per le assunzioni che saranno effettuate nel corso del 2020, 2021 e del 2022);
  - Euro 264.259,16 nell'anno 2024 (26,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M., questo importo deve essere decurtato della spesa per le assunzioni che saranno effettuate nel corso degli anni: 2020, 2021, 2022 e 2023);

fermo restando che la spesa complessiva del personale non può comunque superare il valore soglia di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.C.M., ossia il 26,9% di euro 5.163.883,73 corrispondente ad euro **1.389.084,72** come da Allegato 03.

APPURATO, altresì, che l'art. 5 del D.P.C.M. 17 marzo 2020 prevede espressamente che le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio di cui alla Tabella n. 2 trovino applicazione solo "*In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024*" e, pertanto, per l'anno 2025 e 2026 l'incremento della spesa del personale è, allo stato, quantificabile in Euro 315.885,22, dato dal rapporto spesa max rispetto al valore soglia (5.163.883,73\*26,90%) - euro 1.073.199,50 spesa personale anno 2022 come, da ultimo, rendiconto approvato; fermo restando che la spesa complessiva del personale non può comunque superare il valore soglia di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.C.M., ossia il 26,9% di euro **5.163.883,73** corrispondente a euro **1.389.084,72** ;

PRESO ATTO dell'attuale rispetto del limite di spesa definito tenendo conto sia del valore soglia (tabella 1 D.P.C.M. 17/03/2020) che dell'incremento annuale consentito (tabella 2 D.P.C.M. 17/03/2020) come illustrato negli **allegati 1) e 3)** parte integrante e sostanziale della presente, redatti dal Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali;

VISTE le note dei Responsabili di Settore dell'Ente conservate agli atti dell'ufficio, con le quali si è proceduto alla ricognizione del personale in servizio;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle suddette note rese dai Responsabili di Settore dell'Ente NON emergono situazioni di eccedenza di personale;

VISTA la vigente dotazione organica oggetto della proposta di deliberazione GC 145/2023 che ha modificato la deliberazione G.C. 88 del 12.07.2023 di aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 limitatamente alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" - Piano dei fabbisogni;



CONSIDERATA la volontà dell'Amministrazione comunale di adeguare la propria struttura organizzativa e la dotazione organica di personale alla costante domanda di servizi provenienti dalla collettività amministrata, rispondendo al crescente bisogno di adeguate professionalità all'interno della Pubblica Amministrazione anche mediante processi di riorganizzazione delle articolazioni di cui si compone l'Ente;

CONSIDERATO che tale processo di continua rispondenza, per quanto possibile, dell'apparato amministrativo dell'Ente alla realtà comunale, finalizzato al soddisfacimento dei bisogni della collettività nel rispetto delle gravi limitazioni legislative agli strumenti attuativi degli Enti locali, impone la modifica della dotazione organica dell'Ente;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale devono essere previsti nella loro concezione di massima dinamicità e pertanto modificabili ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RILEVATO che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita fermo restando il rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RITENUTO pertanto di confermare la dotazione organica dell'Ente determinata, da ultimo, nella proposta di deliberazione di GC n. 145/2023, come indicato nell'allegato 02, parte integrante e sostanziale della presente;

RITENUTO pertanto di confermare le modifiche al Programma del Fabbisogno di Personale e il Piano Occupazionale Triennio 2024 - 2026 dell'Ente, come da ultimo determinato con proposta di deliberazione di GC n. 145/2023, che ha modificato la deliberazione di G.C. 89/2023 limitamente all'anno 2024, come da allegati n. 04 e 05;

DATO ATTO che il Programma del Fabbisogno di Personale e il Piano Occupazionale Triennio 2024 - 2026 di cui alla presente deliberazione, redatto tenendo conto della decurtazione per complessivi € 7.687,06/anno da operare sulle risorse che possono essere destinate a nuove assunzioni a tempo indeterminato a seguito dell'Adeguamento retribuzione di posizione e retribuzione di risultato delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL personale comparto funzioni Enti Locali sottoscritto il 21/05/2018 e dall'art. 79 del CCNL sottoscritto il 16/11/2022 (come risulta dalla determinazione del Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali n. 417/2021), confermano, pertanto, per **l'anno 2024** l'assunzione di:

- n. 1 "Istruttore"- Area degli Istruttori - profilo di istruttore amministrativo - amministrativo contabile (ex cat. C pos. ec. C1) a tempo pieno e indeterminato presso il Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali;

DATO ATTO del rispetto dei valori soglia e dei parametri previsti dal D.P.C.M. 17/03/2020, in corrispondenza alla fascia demografica di appartenenza, come rilevati dall'ultimo rendiconto approvato:

- la spesa di personale dell'anno di riferimento, considerando anche quella relativa alle assunzioni per turn-over, rispetta i parametri previsti dal D.L. n. 34/2019 nonché dalla normativa di attuazione contenuta nel D.P.C.M. 17/03/2020 ed è, quindi, possibile procedere alla sostituzione anche nel corso dell'anno in cui avviene la cessazione, senza attendere l'anno successivo, in quanto la spesa del personale la cui cessazione non era prevista o programmata è già compresa in quella considerata, ai fini del controllo del rispetto dei vincoli, in quanto inserita negli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente e compresa in quella registrata nell'ultimo rendiconto approvato, ovvero, nell'anno 2022;
- in tale ottica, quindi, la spesa per assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato non è considerata "in detrazione" delle facoltà assunzionali come sopra definite, in quanto la spesa di personale rimane comunque invariata; anche in base al calcolo prospettato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel parere di cui alla nota prot. n. 179877 dell'1/9/2020, infatti, la sostituzione del personale cessato non comporta nemmeno un adeguamento del limite al trattamento economico accessorio di personale, in quanto non vi è alcun incremento nel numero dei dipendenti in servizio;

PRECISATO ancora che è possibile procedere alla sostituzione di personale anche nel corso dell'anno in cui avviene la cessazione, senza attendere l'anno successivo, in quanto la spesa del personale la cui cessazione non era prevista né programmata:

- è già compresa in quella considerata, ai fini del controllo del rispetto dei vincoli, in quanto registrata nell'ultimo rendiconto approvato, ovvero, nell'anno 2022;
- è inserita negli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente;
- in tale ottica, non è considerata "in detrazione" delle facoltà assunzionali come sopra definite, in quanto la spesa di personale rimane comunque invariata;
- inoltre, in base al calcolo prospettato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel parere di cui alla nota prot. n. 179877 dell'1/9/2020 la sostituzione del personale cessato non comporta nemmeno un adeguamento del limite al trattamento economico accessorio di personale, in quanto non vi è alcun incremento nel numero dei dipendenti in servizio;
- è garantito il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'organo di revisione, nell'utilizzo della capacità assunzionale rispetto al nuovo regime assunzionale per i Comuni ex art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e relativo DPCM attuativo del 17/03/2020;

PRECISATO che, allo stato attuale, con riferimento agli anni 2024, 2025 e 2026 non si prevedono cessazioni;

RITENUTO pertanto per il triennio 2024 2025 2026, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, entro i limiti sopra esposti, al fine di sostituire il personale cessato/che cesserà;

VERIFICATI, inoltre, i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- a. ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 con delibera C.C. n. 31/2022;
- b. ha approvato il documento unico di programmazione 2024-2026 e il bilancio di previsione 2023 - 2025;
- c. rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- d. ha regolarmente attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 9, comma 3-ter del decreto legge n. 185 del 2008;
- e. non è ente dissestato né strutturalmente deficitario;
- f. rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n.296/2006 e ss. mm. e ii.;
- g. ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2023/2025, in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006) con deliberazione G.C. 10 del 30.01.2023;

RITENUTO pertanto, al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ente e la continuità dei servizi amministrativi, tenuto conto dei limiti di spesa vigenti in materia delle capacità finanziaria dell'Ente, di confermare il Programma del Fabbisogno di Personale e del Piano Occupazionale per il Triennio 2024 -2026, come determinato dalla proposta di deliberazione GC 145/2023, come segue:

#### **ANNO 2024**

- A. n. 1 "Istruttore"- Area degli Istruttori - profilo di istruttore amministrativo - amministrativo contabile (ex cat. C pos. ec. C1) a tempo pieno e indeterminato presso il Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e/o concorso pubblico e/o tramite utilizzo di graduatoria di altro Ente;

#### **ANNO 2025**

nessuna assunzione;

#### **ANNO 2026**

nessuna assunzione;

PRECISATO che resta confermato tutto quanto previsto nel Programma del Fabbisogno di Personale e nel Piano Occupazionale Triennio 2024/2026 di cui alla deliberazione GC 89/2023 non modificato dalla presente deliberazione;

DATO ATTO pertanto che, alla luce di tutto quanto sopra, per il triennio 2024 -2025- 2026, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, si prevedono assunzioni come

da all. 4 e 5, redatti dall'ufficio del personale e allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante:

DATO ATTO che:

- l'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022 prevede che La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.;
- l'articolo 11 bis, comma 2, del d.l. 135/2018 prevede che *“Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario;”*
- l'ente si è avvalso della deroga consentita dal citato articolo 11 bis, comma 2, del d.l. 135/2018 e ha incrementato la retribuzione di posizione e di risultato delle p.o. e il relativo fondo;

DATO ATTO pertanto che, essendosi avvalso della suddetta deroga come risulta dalla determinazione del Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali n. 417/2021, l'Ente è tenuto a procedere a corrispondente decurtazione per complessivi € € 7.687,06/anno da operare sulle risorse che possono essere destinate a nuove assunzioni a tempo indeterminato;

PRECISATO pertanto che la programmazione di cui alla presente deliberazione è stato svolto tenendo conto della suddetta decurtazione;

DATO ATTO inoltre che:

- viene garantito il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'organo di revisione, nell'utilizzo della capacità assunzionale rispetto al nuovo regime assunzionale per i Comuni ex art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e relativo DPCM attuativo del 17/03/2020;
- è stato svolto dall'Ufficio Personale il calcolo di quantificazione della capacità assunzionale come di seguito riportato:
  - a) i Comuni “virtuosi”, ovvero al di sotto del valore soglia “più basso” (art. 4, comma 2; art. 5 D.P.C.M. 17/03/2020), possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, fino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore allo stesso valore soglia di riferimento rispetto alla fascia demografica di appartenenza; in sede di prima applicazione e fino al

31/12/2024, gli stessi Comuni possono incrementare annualmente la spesa di personale dell'anno 2020 nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.);

- b) Stabilito che le MAX risorse potenzialmente disponibili per nuove assunzioni in ruolo ammontano a euro 315.885,22 [Euro 1.389.084,72 (spesa max rispetto al valore soglia  $(5.163.883,73 \times 26,90\%)$  - euro 1.073.199,5 (spesa personale anno 2022 come, da ultimo, rendiconto approvato)];
- c) ale "spazio" finanziario generato dal predetto calcolo consente di disporre per nuove assunzioni in ruolo della capacità assunzionale:
  - ✓ **nell'anno 2020 di Euro 172.784,83** (17,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.); per un totale di "spazio" finanziario disponibile per nuove assunzioni in ruolo di Euro 172.784,83; tale da garantire l'attuazione degli incrementi di organico per nuove assunzioni programmati per euro € 69.658,58;
  - ✓ **nell'anno 2021 di Euro 213.440,09** (21,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.)) alla quale deve essere sottratta la spesa per nuove assunzioni in ruolo che sono state attuate nel corso del 2020 (euro 10.734,89); per un totale di "spazio" finanziario disponibile per nuove assunzioni in ruolo di Euro 202.705,20; tale da garantire l'attuazione degli incrementi di organico per nuove assunzioni programmati per euro € 129.189,18;
  - ✓ **nell'anno 2022 di Euro 243.931,53** (24,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.) alla quale deve essere sottratta la spesa per nuove assunzioni in ruolo che sono state attuate nel corso del 2020 e del 2021 (euro 64.912,95); per un totale di "spazio" finanziario disponibile per nuove assunzioni in ruolo di Euro 179.018,58; tale da garantire l'attuazione degli incrementi di organico per nuove assunzioni programmati per euro 76.394,32;
  - ✓ **nell'anno 2023 di Euro 254.095,34** (25,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.) alla quale deve essere sottratta la spesa per nuove assunzioni in ruolo che saranno attuate nel corso del 2020, 2021 e 2022 (euro 94.474,23); per un totale di "spazio" finanziario disponibile per nuove assunzioni in ruolo di Euro 159.621,11; tale da garantire l'attuazione degli incrementi di organico per nuove assunzioni programmate ed effettivamente eseguite nell'anno 2023 per euro 57.822,96;
  - ✓ **nell'anno 2024 di Euro 264.259,16** (26,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.) alla quale deve essere sottratta la spesa per nuove assunzioni in ruolo che saranno effettivamente attuate nel corso del 2020, 2021, 2022 e 2023, che dovrà garantire l'attuazione degli incrementi di organico per nuove assunzioni in ruolo programmati nell'anno 2024 per euro 31.673,72;
- o la spesa del personale in servizio e dell'assunzione programmata nel presente piano comporteranno una spesa complessiva a carico dell'Ente per gli anni 2024, 2025 e 2026 pari a Euro **1.334.980,32** al lordo degli oneri riflessi e irap che troverà imputazione sul bilancio dell'Ente per ciascuna annualità di competenza, Allegato 8 C, D, E;

- la dotazione organica e la spesa del personale come sopra indicate dovranno essere rideterminate all'esito delle procedure comparative bandite ai sensi degli artt. 13 e 15 del vigente CCNL previste per l'anno 2023 dalla proposta di deliberazione GC n. 145/2023;

DATO atto per il lavoro flessibile che il limite di spesa massima consentita è pari a Euro 11.000,00, così come previsto dall'articolo 9, comma 28, 7° e 8° periodo, del DL 78/2010 (50% di quella sostenuta nel 2009 aumentata al 100% per enti in regola con la riduzione della spesa del personale, Corte Conti Sezione Autonomie n. 2/2015);

RITENUTO altresì di prevedere che l'Ente possa procedere nel triennio 2024/2025/2026, ove ne ravvisi la necessità, al fine di garantire il corretto funzionamento degli Uffici fermo restando il rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e il contenimento della spesa di personale:

- ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile, (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del Dlgs. N. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa di personale;
- alla stipula di accordi con altri Enti al fine di procedere all'utilizzo condiviso di personale dipendente (a titolo esemplificativo, Convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2004);
- all'utilizzo delle graduatorie di altre Amministrazioni per assunzioni a tempo indeterminato, i cui criteri di scelta della tipologia di enti con i quali è possibile "accordarsi" sono individuati nell' allegato n. 7 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- a eventuali sostituzioni di personale cessato dal servizio, anche nel corso del medesimo anno di cessazione nel rispetto, comunque, delle condizioni relative alla sostenibilità finanziaria previste dalla richiamata normativa in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, previo aggiornamento degli atti di programmazione, tramite le procedure selettive ritenute più idonee a preservare l'interesse pubblico ovvero la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 97 della Costituzione (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazioni nn. 85/2021 e 87/2021);

VISTI i seguenti documenti, tutti allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante:

- verifica del rispetto per il Comune di Pregnana Milanese del limite di spesa definito dal valore soglia (tabella 1 D.P.C.M. 17/03/2020) e dall'incremento annuale (tabella 2 D.P.C.M. 17/03/2020), allegato 01;
- dotazione organica dell'Ente, composta di n. 28 unità di personale, all. 02;
- prospetto di calcolo della capacità assunzionale del triennio 2024 - 2026, all. 03;
- il programma triennale del fabbisogno di personale 2024 - 2026, allegato 04;
- il piano occupazionale relativo al triennio 2024 - 2026, allegato 05;

- parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei Conti, all. 06;
- utilizzo di graduatorie concorsuali concesse da altri Enti, All. 07;
- valore finanziario della dotazione organica e dei fabbisogni programmati, All. 08 - All. 08 C/D/E;

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di:

- dare atto che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, NON emergono situazioni di eccedenza di personale;
- confermare la dotazione organica, allegata alla presente per farne parte sostanziale e integrante, All. 02;
- approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2024 - 2026, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, All. 04;
- approvare il piano occupazionale relativo al triennio 2024 - 2026, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, All. 05;

garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente, nell'ambito dell'esercizio della competenza giuntale in materia, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio annuale;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra esposto, a legislazione vigente, la spesa di personale programmata unitamente a quella del personale in servizio risulta contenuta nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557 bis e 557 ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato stabilite dalla normativa. Occorre rilevare che ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 17/03/2020, "1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.";

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.;
- la normativa vigente;

VISTI ED ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile, resi dal Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali ex art. 49 TUEL;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 TUEL, dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 e sull'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, resa in base alla previsione di cui all'art. 5 del DPCM 17/03/2020, pervenuto presso l'Ente in data 13.11.2023 al prot. n. 9319 e allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 6;

CON votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle forme di legge

## **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, NON emergono situazioni di eccedenza di personale;
3. di confermare la dotazione organica dell'Ente come da ultimo approvata con deliberazione GC n. 128/2023, come indicato nell'allegato 02, parte integrante e sostanziale della presente;
4. di confermare il Programma del Fabbisogno di Personale e del Piano Occupazionale per il Triennio 2024 -2026, come modificato dalla deliberazione GC 128/2023;
5. di dare atto che resta confermato tutto quanto previsto nel Programma del Fabbisogno di Personale e nel Piano Occupazionale Triennio 2024/2026 di cui alla deliberazione GC n. 89/2023 e non modificato dalla presente deliberazione;
6. di confermare pertanto il programma del fabbisogno di personale e il piano occupazionale triennio 2024 - 2026 come riportati negli allegati 04 e 05, parte integrante e sostanziale della presente;
7. di dare atto pertanto che, alla luce di tutto quanto sopra, per il triennio 2024 2025 2026, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, si prevedono le seguenti assunzioni, come da Programma del Fabbisogno di Personale e il Piano Occupazionale Triennio 2024 - 2026, all. 4 e 5, redatti dall'ufficio del personale e allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante:

### **ANNO 2024**

- n. 1 "Istruttore"- Area degli Istruttori - profilo di istruttore amministrativo - amministrativo contabile (ex cat. C pos. ec. C1) a tempo pieno e indeterminato presso il Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e/o concorso pubblico e/o tramite utilizzo di graduatoria di altro Ente.

### **ANNO 2025**



nessuna assunzione;

## **ANNO 2026**

nessuna assunzione;

8. di dare atto che - essendosi l'ente avvalso della deroga consentita dall'articolo 11 bis, comma 2, del d.l. 135/2018 e avendo quindi incrementato la retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. e il relativo fondo, come risulta dalla determinazione del Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari n. 417/2021, - la suddetta programmazione e i relativi conteggi svolti dall'Ufficio Personale con riferimento alla capacità assunzionale del triennio 2024 - 2026 sono stati svolti procedendo alla decurtazione per complessivi € 7.687,06/anno, da operare sulle risorse che possono essere destinate a nuove assunzioni a tempo indeterminato;
9. di dare atto, inoltre, che:
  - viene garantito il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'organo di revisione, nell'utilizzo della capacità assunzionale rispetto al nuovo regime assunzionale per i Comuni ex art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e relativo DPCM attuativo del 17/03/2020;
  - è stato svolto dall'Ufficio Personale il calcolo di quantificazione della capacità assunzionale come di seguito riportato:
    - a) i Comuni "virtuosi", ovvero al di sotto del valore soglia "più basso" (art. 4, comma 2; art. 5 D.P.C.M. 17/03/2020), possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, fino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore allo stesso valore soglia di riferimento rispetto alla fascia demografica di appartenenza; in sede di prima applicazione e fino al 31/12/2024, gli stessi Comuni possono incrementare annualmente la spesa di personale dell'anno 2020 nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.);
    - b) Stabilito che le MAX risorse potenzialmente disponibili per nuove assunzioni in ruolo ammontano a euro 315.885,22 [Euro 1.389.084,72 (spesa max rispetto al valore soglia  $(5.163.883,73 * 26,90\%)$  - euro 1.073.199,5 (spesa personale anno 2022 come, da ultimo, rendiconto approvato)];
    - c) tale "spazio" finanziario generato dal predetto calcolo consente di disporre per nuove assunzioni in ruolo della capacità assunzionale:
      - ✓ nell'anno 2020 di Euro 172.784,83 (17,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.); per un totale di "spazio" finanziario disponibile per nuove assunzioni in ruolo di Euro 172.784,83; tale da garantire l'attuazione degli incrementi di organico per nuove assunzioni programmati per euro € 69.658,58;
      - ✓ nell'anno 2021 di Euro 213.440,09 (21,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.)) alla quale deve essere sottratta la spesa per nuove assunzioni in ruolo che sono state attuate nel corso del 2020 (euro 10.734,89); per un totale di "spazio" finanziario disponibile per nuove assunzioni in ruolo di Euro 202.705,20; tale da garantire l'attuazione degli incrementi di organico per nuove assunzioni programmati per euro € 129.189,18;

- ✓ nell'anno 2022 di Euro 243.931,53 (24,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.) alla quale deve essere sottratta la spesa per nuove assunzioni in ruolo che sono state attuate nel corso del 2020 e del 2021 (euro 64.912,95); per un totale di "spazio" finanziario disponibile per nuove assunzioni in ruolo di Euro 179.018,58; tale da garantire l'attuazione degli incrementi di organico per nuove assunzioni programmati per euro 76.394,32;
  - ✓ nell'anno 2023 di Euro 254.095,34 (25,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.) alla quale deve essere sottratta la spesa per nuove assunzioni in ruolo che saranno attuate nel corso del 2020, 2021 e 2022 (euro 94.474,23); per un totale di "spazio" finanziario disponibile per nuove assunzioni in ruolo di Euro 159.621,11; tale da garantire l'attuazione degli incrementi di organico per nuove assunzioni programmate ed effettivamente eseguite nell'anno 2023 per euro 57.822,96;
  - ✓ nell'anno 2024 di Euro 264.259,16 (26,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.) alla quale deve essere sottratta la spesa per nuove assunzioni in ruolo che saranno effettivamente attuate nel corso del 2020, 2021, 2022 e 2023, che dovrà garantire l'attuazione degli incrementi di organico per nuove assunzioni in ruolo programmati nell'anno 2024 per euro 31.673,62;
- la spesa del personale in servizio e dell'assunzione programmata nel presente piano comporteranno una spesa complessiva a carico dell'Ente per gli anni 2024, 2025 e 2026 pari a Euro **1.334.980,32** al lordo degli oneri riflessi e irap che troverà imputazione sul bilancio dell'Ente per ciascuna annualità di competenza, Allegato 8 C, D, E;
  - la dotazione organica e la spesa del personale come sopra indicate dovranno essere rideterminate all'esito delle procedure comparative bandite ai sensi degli artt. 13 e 15 del vigente CCNL previste per l'anno 2023 dalla proposta di deliberazione GC n. 145/2023;
10. di dare atto che per il lavoro flessibile: il limite di spesa massima consentita è pari a Euro 11.000,00 così come previsto dall'articolo 9, comma 28, 7° e 8° periodo, del DL 78/2010 (50% di quella sostenuta nel 2009 aumentata al 100% per enti in regola con la riduzione della spesa del personale, Corte Conti Sezione Autonomie n. 2/2015);
11. di prevedere che l'Ente possa procedere nel triennio 2024/2025/2026, ove ne ravvisi la necessità, al fine di garantire il corretto funzionamento degli Uffici fermo restando il rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e il contenimento della spesa di personale:
- ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile, (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del Dlgs. N. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa di personale;

- alla stipula di accordi con altri Enti al fine di procedere all'utilizzo condiviso di personale dipendente (a titolo esemplificativo, Convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2004);
  - all'utilizzo delle graduatorie di altre Amministrazioni per assunzioni a tempo indeterminato, i cui criteri di scelta della tipologia di enti con i quali è possibile "accordarsi" sono individuati nell'allegato n. 7 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  - a eventuali sostituzioni di personale cessato dal servizio, anche nel corso del medesimo anno di cessazione nel rispetto, comunque, delle condizioni relative alla sostenibilità finanziaria previste dalla richiamata normativa in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, previo aggiornamento degli atti di programmazione, tramite le procedure selettive ritenute più idonee a preservare l'interesse pubblico ovvero la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 97 della Costituzione (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazioni nn. 85/2021 e 87/2021);
12. di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra:
- o rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016;
  - o rispetta il limite di spesa definito dal valore soglia (tabella 1 D.P.C.M. 17/03/2020) dall'incremento annuale (tabella 2 D.P.C.M. 17/03/2020);
  - o garantisce il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio nell'utilizzo della capacità assunzionale asseverato dall'Organo di Revisione;
  - o rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
13. di dare atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68;
14. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
15. di incaricare il Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali del compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi comprese la trasmissione della presente deliberazione alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n.165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018 e all'Organo di Revisione e alle OO.SS. e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 4 del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 e l'effettuazione delle pubblicazioni ai sensi di legge nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*";

**16.** di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle forme di legge immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
BOSANI ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DELFRATE GIANLUCA

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DELFRATE GIANLUCA

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



**COMUNE DI PREGNANA MILANESE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ALLEGATO 01**

**AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E PIANO  
OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2024 - 2026.**

**Rispetto per il Comune di Pregnana Milanese dei parametri previsti dall'art. 33, comma 2, del D. L.n.  
34/2019 e dal D.P.C.M. 17/03/2020**

Il “*Decreto Crescita*” D.L. n. 34/2019 ha introdotto un'importante modifica alle capacità assunzionali, che si sostanzia principalmente nell'abbandono del meccanismo del turn-over legato alle cessazioni di personale; infatti i Comuni potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Il D.P.C.M. 17/03/2020 attuativo delle disposizioni introdotte all'art. 33, comma 2, del citato D.L. n. 34/2019 “*Decreto crescita*”, per l'individuazione delle fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché, un valore soglia superiore cui convergono i Comuni con la spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.

La circolare del Ministro per la pubblica amministrazione del 13/05/2020 firmata congiuntamente anche dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'interno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 226 dell'11/09/2020, interpretativa di indirizzo, in ordine alle modalità applicative del predetto decreto, che fornisce i dovuti chiarimenti sull'applicazione iniziale delle nuovere regole che si applicano ai Comuni con decorrenza 20/04/2020:

- gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999;
- per “*Entrate correnti*” si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media;
- il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso (dato assestato del FCDE).
- estremi identificativi delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III, come riportati negli aggregati BDAP accertamenti:
  - 01 Entrate titolo I,
  - 02 Entrate titolo II,
  - 03 Entrate titolo III



Per effetto di quanto previsto dalle nuove disposizioni al Comune di Pregnana Milanese di fascia e), con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti con rapporto spesa personale / entrate correnti al di sotto del “valore soglia” del 26,9% (art. 4, comma 2; art. 5 D.P.C.M. 17/03/2020) è consentito di incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, fino ad una spesa complessiva, rapportata alle entrate correnti, non superiore allo stesso valore soglia di riferimento rispetto alla fascia demografica di appartenenza.

In sede di prima applicazione e fino al 31/12/2024, il Comune può incrementare annualmente la spesa di personale registrata nell’anno 2018 nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.), entro comunque il valore soglia massimo di riferimento indicato nella Tabella 1 (“valore soglia”).

Pertanto, le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio a tempo indeterminato, rispetto alla spesa registrata nel 2018, sono rispettivamente pari al

- 17,00% per il 2020;
- 21,00% per il 2021;
- 24,00% per il 2022;
- 25,00% per il 2023;
- 26,00% per il 2024;

Per l’anno 2025 e per l’anno 2026 non è, allo stato, prevista una percentuale massima di incremento.

L’Ente si colloca in una condizione di virtuosità finanziaria in quanto il rapporto tra la spesa complessiva del personale impegnata in termini di competenza e rilevata nel rendiconto della gestione 2022 al netto di IRAP (euro 1.073.199,50) e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative al triennio 2020 - 2022, al netto del valore assestato del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nella parte corrente del bilancio di previsione 2022 (euro 5.163.883,73), risulta pari al 20,78%, come risulta dall’Allegato 03;

Secondo il precetto dell’articolo 5 del D.P.C.M. 17 marzo 2020 l’incremento annuo della spesa del personale registrata nel 2020 per assunzioni a tempo indeterminato è quantificabile in:

- o Euro 172.784,83 nell’anno 2020 (17,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.);
- o Euro 213.440,09 nell’anno 2021 (21,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.; questo importo deve essere decurtato della spesa per le assunzioni che saranno effettuate nel corso del 2020);
- o Euro 243.931,53 nell’anno 2022 (24,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M., questo importo deve essere decurtato della spesa per le assunzioni che saranno effettuate nel corso del 2020 e del 2021);
- o Euro 254.095,34 nell’anno 2023 (25,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M., questo importo deve essere decurtato della spesa per le assunzioni che saranno effettuate nel corso del 2020, 2021 e del 2022);
- o Euro 264.259,16 nell’anno 2024 (26,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M., questo importo deve essere decurtato della spesa per le assunzioni che saranno effettuate nel corso degli anni: 2020, 2021, 2022 e 2023);

**Fermo restando che la spesa complessiva del personale non può comunque superare il valore soglia di cui all’articolo 4, comma 1, del D.P.C.M., ossia il 26,9% di euro 5.163.883,73 corrispondente ad euro 1.389.084,72 come da Allegato 03.**



## FACOLTA' ASSUNZIONALI ALLA LUCE DEL CONSUNTIVO 2022

Per i comuni virtuosi nel periodo 2020-2024 a mente dell'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 17 marzo 2020, è prevista inoltre la possibilità di procedere all'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato:

1. incrementando la spesa di personale registrata nel 2018, in misura non superiore alle percentuali indicate nella tabella 2 del D.P.C.M. 17.03.2020). Tale specifica limitazione della crescita annuale della spesa è prevista fino al 31 dicembre 2024;
2. **in alternativa** utilizzando le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 (ovvero relative al quinquennio 2015- 2019) che per l'Ente ammontano a Euro 48.829,77;

Il Comune di Pregnana Milanese conferma di procedere all'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato applicando l'incremento della spesa di cui al punto n. 1.


Pertanto, nello sviluppare i calcoli di determinazione della capacità assunzionali, NON tiene conto dei summenzionati resti assunzionali in deroga agli incrementi percentuali annui indicati dalla Tabella 2 del DPCM attuativo del 17/03/2020 e, quindi, il calcolo è stato effettuato senza cumulare i resti assunzionali del quinquennio 2015- 2019 in aggiunta agli incrementi percentuali annualmente previsti nella Tabella 2 del D.P.C.M.

### Verifica del rispetto del valore soglia

Stabilito che le MAX risorse potenzialmente disponibili per nuove assunzioni in ruolo ammontano a euro **315.885,22** [Euro 1.389.084,72 (spesa max rispetto al valore soglia (5.163.883,73\*26,90%) - euro 1.073.199,5 (spesa personale anno 2022 come, da ultimo, rendiconto approvato)];

Tale "spazio" finanziario generato dal predetto calcolo consente di disporre per nuove assunzioni in ruolo della capacità assunzionale:

- ✓ **nell'anno 2020** di Euro **172.784,83** (17,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.); **per un totale di "spazio" finanziario disponibile per nuove assunzioni in ruolo di Euro 172.784,83**; tale da garantire l'attuazione degli incrementi di organico per nuove assunzioni programmati per euro € 69.658,58;
- ✓ **nell'anno 2021** di Euro **213.440,09** (21,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.)) alla quale deve essere sottratta la spesa per nuove assunzioni in ruolo che sono state attuate nel corso del 2020 (euro **10.734,89**); **per un totale di "spazio" finanziario disponibile per nuove assunzioni in ruolo di Euro 202.705,20**; tale da garantire l'attuazione degli incrementi di organico per nuove assunzioni programmati per euro € **129.189,18**;
- ✓ **nell'anno 2022** di Euro **243.931,53** (24,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.) alla quale deve essere sottratta la spesa per nuove assunzioni in ruolo che sono state attuate nel corso del 2020 e del 2021 (euro **64.912,95**); **per un totale di "spazio" finanziario disponibile per nuove assunzioni in ruolo di Euro 179.018,58**; tale da garantire l'attuazione degli incrementi di organico per nuove assunzioni programmati per euro **76.394,32**;
- ✓ **nell'anno 2023** di Euro **254.095,34** (25,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.) alla quale deve essere sottratta la spesa per nuove assunzioni in ruolo che saranno attuate nel corso del 2020, 2021 e 2022 (euro **94.474,23**); **per un totale di "spazio" finanziario disponibile per nuove assunzioni in ruolo di Euro 159.621,11**; tale da garantire l'attuazione degli incrementi di organico per nuove assunzioni programmate ed effettivamente eseguite nell'anno 2023 per euro 57.822,96;
- ✓ **nell'anno 2024** di Euro **264.259,16** (26,0 per cento spesa del personale 2018 incremento annuo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.) alla quale deve essere





sottratta la spesa per nuove assunzioni in ruolo che saranno effettivamente attuate nel corso del 2020, 2021, 2022 e 2023, che dovrà garantire l'attuazione degli incrementi di organico per nuove assunzioni in ruolo programmate nell'anno 2024 per euro 31.673,62;

ANNO 2020										
N.	SETTORE	PROFILO PROF.	CAT.	ORARIO DI LAVORO	SPESA PREVISTA (AL LORDO DI ONERI RIFLESSI ED IRAP)					
1	Ass. ed uso del territorio	Istruttore dir.	D	Tempo pieno	33.432,73					
1	Ass. ed uso del territorio	Esecutore	B	Tempo pieno	25.490,96					
1	Polizia locale	Agente	C	Tempo pieno	10.734,89 (decorrenza dal 01/09/2020)					
<b>TOTALE SPESA PROGRAMMATA</b>					<b>69.658,58</b>					
ANNO 2021										
N	SETTORE	PROFILO PROF.	CAT.	ORARIO LAVORO	ANNO	CAP. SPESA			SPESA PREVISTA (AL NETTO DI ONERI ED IRAP)	SPESA PREVISTA (AL LORDO DI ONERI ED IRAP)
1	Servizi Ec. Fin.	Istruttore	C	Tempo pieno	2021	14601	14604	15700	22.521,80	30.557,20
1	Servizi Ec. Fin.	Istruttore	C	Tempo pieno	2021	14601	14604	15700	7.507,27 (decorrenza dal 01/09/2021)	10.184,73 (decorrenza dal 01/09/2021)
1	Servizi Ec. Fin.	Esecutore	B1 (L. 68/99)	Tempo pieno	2021	14601	14604	15700	20.042,43	25.490,96
1	Ass. e uso territorio	Istruttore direttivo	D	Tempo pieno	2021	24001	24005	26610	24.435,32	33.432,73
1	Polizia locale	Agente	C	Tempo pieno	2021	44001	44005	49500	21.633,25 (decorrenza dal 01/02/2021)	29.523,56 (decorrenza dal 01/02/2021)
<b>TOTALE SPESA PROGRAMMATA 2021</b>									<b>96.170,07</b>	<b>129.189,20</b>
ANNO 2022										
N	SETTORE	PROFILO PROF.	CAT. CCNL 2018	ORARIO LAVORO	ANNO	CAP. SPESA			SPESA PREVISTA (AL NETTO DI ONERI ED IRAP)	SPESA PREVISTA (AL LORDO DI ONERI ED IRAP)
1	Servizi Ec. Fin.	Istruttore direttivo	D	Tempo pieno	2022	14601	14604	15700	8.145,11 (decorrenza dal 01/09/2022)	11.049,98 (decorrenza dal 01/09/2022)
1	Servizi Ec. Fin.	Istruttore direttivo (art. 110 D.Lgs. 267/00)	D	Tempo pieno	2022	14603	14604	15700	20.362,77	27.627,51
1	Polizia locale	Ufficiale	D	Tempo pieno	2022	44001	44005	49500	13.857,5	18.857,56
1	Polizia locale	Ufficiale	D	Tempo pieno	2022	44001	44005	49500	13.857,5	18.857,56
<b>TOTALE SPESA PROGRAMMATA 2022</b>									<b>56.182,88</b>	<b>76.394,32</b>
ANNO 2023										
N	SETTORE	PROFILO PROF.	CAT. CCNL 2018	ORARIO LAVORO	ANNO	CAP. SPESA			SPESA PREVISTA (AL NETTO DI ONERI ED IRAP)	SPESA PREVISTA (AL LORDO DI ONERI ED IRAP)
1	Servizi Ec. Fin.	Istruttore direttivo	D	Tempo pieno	2023	14601	14604	15700	12.854,55 (assunzione avvenuta decorrenza dal 01/07/2023)	17.441,70 (assunzione avvenuta con decorrenza dal 01/07/2023)
1	Polizia locale	Agente	C	Tempo pieno	2023	44001	44005	49500	15.842,26 (assunzione avvenuta con decorrenza dal 16/05/2023)	21.567,25 (assunzione avvenuta con decorrenza dal 16/05/2023)
1	Assetto e uso del territorio	Istruttore tecnico	C	Tempo pieno	2023	24001	24005	26610	9.871,33 (assunzione programmata)	13.438,58 (assunzione programmata)

									decorrenza dal 01/08/2023)	decorrenza dal 01/08/2023)
1	Assetto e uso del territorio	Istruttore tecnico	C	Tempo pieno	2023	24001	24005	26610	3.948,53 (decorrenza dal 01/11/2023)	5.375,43 (decorrenza dal 01/11/2023)
<b>TOTALE SPESA PROGRAMMATA 2023</b>									<b>42.516,67</b>	<b>57.822,96</b>
<b>ANNO 2024</b>										
N.	SETTORE	PROFILO PROF.	CAT. CCNL 2018	ORARIO DI LAVORO	SPESA PREVISTA (AL LORDO DI ONERI RIFLESSI ED IRAP)					
1	Servizi Ec. Fin.	Istruttore amm./amm.contabile	C	Tempo pieno	31.676,62					
<b>TOTALE SPESA PROGRAMMATA</b>					<b>31.676,62</b>					

Totale spesa programmata negli anni 2025 e 2026: euro 0,00

**Intervento correttivo alle nuove modalità di calcolo degli spazi finanziari da destinare a nuove assunzioni tempo indeterminato**

Il decreto del Ministero dell'Interno del 21 Ottobre 2020 innova i criteri applicativi delle norme sulla capacità assunzionale, previste all'articolo 33 del decreto Crescita, per quanto riguarda le convenzioni di segreteria.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del citato Decreto” *ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa*”.

Alla luce delle predette indicazioni esplicitate nel decreto del Ministero dell'Interno del 21 Ottobre 2020 è stato aggiornato il calcolo del valore soglia di cui articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 come segue:



**CALCOLI PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO DPCM del 17.3.2020 pubblicato in GU in data 27.4.2020**

Istruzioni: inserire i valori e aggiungere le istruzioni delle righe evidenziate in ROSA riportate qui sotto

<b>INSERIRE UNA "X" NELLA TABELLA RIPORTATA DA RIGA 31 IN BASE ALLE DIMENSIONI DEMOGRAFICHE DELL'ENTE</b>		
INSERIRE Spesa di personale al netto IRAP - ultimo risultato di gestione approvato (v. nota di dettaglio)	1.073.180,50 €	2022
INSERIRE Entrate correnti: accantonamenti di competenza relative all'ultimo risultato approvato (v. nota di dettaglio)	5.632.966,84 €	2022
INSERIRE Entrate correnti: accantonamenti di competenza relative al prelievo risultato approvato (v. nota di dettaglio)	5.519.262,03 €	2021
INSERIRE Entrate correnti: accantonamenti di competenza relative al risultato risultato approvato (v. nota di dettaglio)	5.397.866,29 €	2020
<b>MEAN ARITMETICA DEGLI ACCANTONAMENTI DI COMPETENZA DELLE ENTRATE CORRENTI DELL'ULTIMO TRIENNIO</b>	5.516.531,59 €	
INSERIRE Fondo crediti dubbi esigibili* stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annuale consolidata (v. nota di dettaglio)	352.247,86 €	2022
<b>MEAN ARITMETICA DELLE ENTRATE CORRENTI DEL TRIENNIO AL NETTO DEL FCDE</b>	5.163.883,73 €	
<b>RAPPORTO EFFETTIVO SPESA DEL PERSONALE / MEAN ENTRATE CORRENTI</b>	20,78%	
<b>VALORE SOGLIA DEL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI COME DA TABELLA 1 (M. LIMITE MASSIMO CONSENTITO)</b>	26,90%	
<b>INCREMENTO TEORICO DELLA SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO</b>	1.389.884,72 €	
<b>COMPRIE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA TABELLA 1 DM</b>	<b>SI</b>	
INSERIRE Spesa di personale al netto IRAP - rilevata nel Rendiconto ANNO 2019 (v. nota di dettaglio)	1.019.381,37	2019
<b>% DI INCREMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE DA TABELLA 1 DM</b>		
<b>INCREMENTO EFFETTIVO DELLA SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (AL DI FUORI DELLA MEDIA DI SPESA 2011-2013)</b>		
<b>IL DATO INDICA LA SPESA DI PERSONALE REGISTRATA NEL 2019 A CUI È SOMMATO IL VALORE DI INCREMENTO DELLA SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI DEFINITA DAL DM ATTENDENDO LE MAGGIORI ASSUNZIONI SONO CONSENTITE NEL RISPETTO DEL VALORE MASSIMO DELLA SOGLIA DELLA TABELLA 1 DM. NEI CALCOLI QUI A FIANCO LA SIMULAZIONE VIENE FATTA SUI VALORI DELLA SPESA DI PERSONALE DELL'ULTIMO CONSUNTIVO E DELLA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI DEGLI ULTIMI 3 RENDICONTI APPROVATI AL MOMENTO, MENTRE NEL DECRETO SARANNO DA CALCOLARE "I SOCCORRIMENTI"</b>		
<b>È POSSIBILE UTILIZZARE TUTTA LA SPESA INDICATA IN RIGA 28 SENZA SFORARE LA SOGLIA DI TABELLA 1 Y</b>		
<b>IN CASO LA RISPOSTA SIA "NO" ALLA RIGA 30 QUALE È LA SPESA MASSIMA UTILIZZABILE PER ASSUNZIONI AL FINE DI NON SFORARE LA % INDICATA IN TABELLA 1 DM. SPESA MASSIMA CONSENTITA PER NUOVE ASSUNZIONI</b>		
<b>Finanziamenti disponibili (art. 5, c. 2) (v. nota di dettaglio)</b>		
<b>NO:</b> Per il periodo 2022-2024, i comuni possono utilizzare le "facoltà" assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali del bilancio di personale e il rispetto pluribiennale dell'equilibrio di bilancio accertato dall'organo di revisione.		

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%		
172.784,83 €	213.448,89 €	243.931,53 €	254.095,34 €	264.258,16 €		
1.196.327,23 €	1.230.982,49 €	1.261.473,89 €	1.327.284,84 €	1.337.488,00 €	1.389.884,72 €	1.389.884,72 €
SI	SI	SI	SI	SI		
		€	€	€		


**I riflessi rispetto al nuovo regime assunzionale delle spese per lavoro flessibile**

Nella definizione di spesa di personale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 17/03/2020 è compresa anche la spesa per il personale dipendente a tempo determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (imputata ai codici di bilancio U1.01.00.00.000 – macroaggregato 1.01, U1.03.02.12.001, U1.03.02.12.002, U1.03.02.12.003 e U1.03.02.12.999).

La spesa di lavoro flessibile, sebbene entro il limite ex art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, incide sulla determinazione del “valore soglia” e, quindi, sulla quantificazione degli spazi per le assunzioni a tempo indeterminato.

Anche per il Comune di Pregnana Milanese con spesa personale / entrate correnti al di sotto del “valore soglia più basso” (art. 4, comma 2; art. 5, D.P.C.M. 17/03/2020) un incremento della spesa per lavoro flessibile potrebbe causare, quindi, un peggioramento del rapporto spesa personale/entrate correnti e, conseguentemente, una riduzione a regime degli spazi per assunzioni a tempo indeterminato, nonché il rischio fin da subito di dover modificare il proprio regime assunzionale. In questo senso si è effettuata anche la valutazione dell'incidenza del lavoro flessibile nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, nell'utilizzo della capacità assunzionale.

Si dà atto per il lavoro flessibile che il limite di spesa massima consentita è pari a Euro 11.000,00, così come previsto dall'articolo 9, comma 28, 7° e 8° periodo, del DL 78/2010 (50% di quella sostenuta nel 2009



aumentata al 100% per enti in regola con la riduzione della spesa del personale, Corte Conti Sezione Autonomie n. 2/2015);

### **Si segnalano infine le deroghe al nuovo sistema assunzionale**

All'interno delle disposizioni di maggior favore in termini assunzionali per gli enti territoriali ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016 (art. 57, commi 3 e 3-bis del DI 104/2020, conversione in legge del "decreto agosto"), viene introdotta una deroga rispetto al calcolo delle facoltà assunzionali, valevole comunque a livello generale (art. 57, comma 3-septies, del DI 104/2020), secondo cui, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della L. n. 126/2020 (13/10/2020), finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, nonché le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, per il periodo in cui è garantito tale finanziamento; in caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Possano essere esclusi, ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato anche le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valore sui finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati, attribuiti dallo Stato ai sensi dell'art. 2 del D.L. 109/2018 convertito dalla legge 162/2019 (delibera n. 91 depositata il 20 ottobre 2020 la Corte dei Conti per la Liguria).

La delibera n. 93 del 30 luglio 2020 della Corte dei Conti per la Lombardia precisa che nell'ambito delle entrate correnti rilevanti per la definizione dei limiti assunzionali, sono inclusi i contributi di parte corrente percepiti dai Comuni ai sensi della legge 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento; in caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;

Mentre la deliberazione n. 134/2020 della Corte dei conti della Lombardia ritiene che le assunzioni delle categorie protette per la quota d'obbligo non si possano escludere dai nuovi parametri.

### **Si indicano le ultime pronunce delle varie sezioni regionali della Corte dei Conti significative in materia:**

- ✓ **Incrementi annuali periodo 2020-2024 per i Comuni "virtuosi" e sostituzioni personale in corso d'anno.**

Diverse sono le sentenze delle varie sezioni regionali della Corte dei Conti sugli ancora numerosi dubbi su alcuni aspetti applicativi dall'entrata in vigore del nuovo regime assunzionale per i Comuni introdotto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 (20/04/2020), secondo le disposizioni attuative dettate dal D.P.C.M. 17/03/2020 e dalla relativa circolare interministeriale 13/05/2020.

La Corte dei Conti Lombardia con delibera n. 85/2021 fornisce i seguenti chiarimenti:



- o le percentuali individuate dalla Tabella 2 dell'art. 5 del DPCM 17/03/2020, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, rappresentano valori incrementali della spesa per il personale rispetto al 2018 e, come tali, sono comprensivi dei valori percentuali individuati per le annualità precedenti (a conferma di quanto asserito nella circolare interministeriale del 13/05/2020);
- o la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019. Non è esclusa, quindi, la possibilità di procedere a sostituzioni di personale nel medesimo esercizio di cessazione nel rispetto delle condizioni relative alla sostenibilità D.L. n. 34/2019 (20/04/2020), secondo le disposizioni attuative dettate dal D.P.C.M. 17/03/2020 e dalla relativa circolare interministeriale 13/05/2020;

Pertanto, secondo quest'ultima summenzionata pronuncia della Corte dei Conti nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, nel triennio 2021/2022/2023 sono comunque consentite le sostituzioni di personale cessato, anche nel corso del medesimo anno di cessazione;

In tale ottica, quindi, l'Ente, che rispetta i valori soglia e i parametri previsti dal D.P.C.M. 17/03/2020, in corrispondenza alla fascia demografica di appartenenza, come rilevati dall'ultimo rendiconto approvato, ovvero, nell'anno 2021 si è avvalso della possibilità di procedere a sostituzioni di personale nel medesimo esercizio di cessazione NON considerando "in detrazione" le facoltà assunzionali come sopra definite, in quanto la spesa di personale rimane comunque invariata, anche, in base al calcolo prospettato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel parere di cui alla nota prot. n. 179877 dell'1/9/2020, infatti, la sostituzione del personale cessato non comporta nemmeno un adeguamento del limite al trattamento economico accessorio di personale, in quanto non vi è alcun incremento nel numero dei dipendenti in servizio;

Per l'Ente la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno pur costituendo assunzione di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 può avvenire senza attendere l'anno successivo, in quanto la spesa del personale la cui cessazione non era prevista né programmata:

- o è già compresa in quella considerata, ai fini del controllo del rispetto dei vincoli, in quanto registrata nell'ultimo rendiconto approvato, ovvero, nell'anno 2021;
- o è inserita negli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente;
- o e in tale ottica, non è considerata "in detrazione" delle facoltà assunzionali come sopra definite, in quanto la spesa di personale rimane comunque invariata;
- o inoltre, in base al calcolo prospettato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel parere di cui alla nota prot. n. 179877 dell'1/9/2020 la sostituzione del personale cessato non comporta nemmeno un adeguamento del limite al trattamento economico accessorio di personale, in quanto non vi è alcun incremento nel numero dei dipendenti in servizio;
- o è garantito il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'organo di revisione, nell'utilizzo della capacità assunzionale rispetto al nuovo regime assunzionale per i Comuni ex art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e relativo DPCM attuativo del 17/03/2020;

✓ **Vincolo di spesa di personale, rilevano tutti gli impegni anche se reimputati da esercizi precedenti - parere n. 208/2021, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania**

Ai fini del rispetto del vincolo rilevano tutti gli impegni di spesa anche se reimputati da esercizi precedenti, mentre non sono inclusi quelli "trasportati" agli esercizi successivi con il fondo pluriennale vincolato. La disciplina delle capacità assunzionali (all'articolo 33, comma 2, del DL 34/2019) con il nuovo parametro della "sostenibilità" non ha comportato l'abrogazione tacita delle norme di contenimento della spesa di personale, aggiungendosi al preesistente "vincolo di spesa" di cui all'articolo 1, comma 557 quater, della legge 296/2006. Ai fini del rispetto di tale vincolo di



finanza pubblica di contenimento della spesa di personale (articolo 1, comma 557-quater, della legge finanziaria per il 2007), si deve fare riferimento a tutti gli impegni riguardanti l'esercizio di riferimento e destinati ad essere liquidati nel medesimo anno. In ragione di ciò, anche gli impegni registrati negli esercizi precedenti, e reimputati in quello in corso, devono essere ricompresi nel calcolo. Allo stesso tempo, e per analoghe ragioni, non può essere ricompreso nel calcolo il fondo pluriennale vincolato stanziato «in parte spesa», alimentato da quelle risorse destinate a dare copertura, nel successivo esercizio, alle spese per la premialità e trattamento accessorio non esigibili nell'anno di riferimento. In sostanza, nel calcolo occorre includere tutti gli impegni che venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio N, siano stati imputati all'esercizio medesimo, inclusi quelli relativi all'anno N-1 e precedenti, reimputati all'anno N; al contrario, saranno da escludere quegli impegni che, venendo a scadenza nell'esercizio N+1, dovranno essere imputati a tale successivo esercizio. È pertanto essenziale che ogni provvedimento di reimputazione, sia se assunto nel corso del riaccertamento ordinario o parziale che nell'ambito delle variazioni di esigibilità, sia accompagnato da un'adeguata motivazione.

### **Considerazioni finali**


Per il Comune di Pregnana Milanese “ente virtuoso” il nuovo meccanismo assunzionale basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale supera, di fatto, le ordinarie regole basate sul turn over al 100% visto l'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 17/03/2020 che prevede espressamente che la maggior spesa per assunzioni a tempo indeterminato non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. n. 296/2006. La quota da “escludere” dal calcolo del vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale è rappresentata dalla “maggiore spesa”, ovvero dall'incremento derivante dalle nuove assunzioni a tempo indeterminato rispetto alla spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, ovvero, nel periodo 2021-2023, rispetto alla spesa di personale registrata nel 2020.

Nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e dal D.P.C.M. 17/03/2020 si sono utilizzati i seguenti dati: rendiconto della gestione 2021 già approvato (deliberazione CC n. 12 del 27/04/2022); impegni di competenza 2021, per la spesa di personale; media accertamenti entrate 2019 – 2020 - 2021 al netto previsione assestata FCDE anno 2021 per le entrate correnti; sono state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili, secondo il principio contabile 5.1, paragrafo 1, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Il Comune di Pregnana Milanese:

- rispetta il limite di spesa definito dal valore soglia (tabella 1 D.P.C.M. 17/03/2020) e dall'incremento annuale (tabella 2 D.P.C.M. 17/03/2020);
- registra un rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'Irap, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, pari a 20,78% nel 2023 ovvero al di sotto del valore soglia definito come percentuale differenziata per fascia demografica.

Di conseguenza sono consentite all'Ente tutte le assunzioni a tempo indeterminato possibili entro il volume di spesa in base alla sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 33, comma 2 D.L. n. 34/2019 e del decreto attuativo D.P.C.M. 17/03/2020 e la possibilità di procedere a sostituzioni di personale cessato in quanto è certificato il rispetto delle condizioni relative alla sostenibilità finanziaria previste dalla richiamata normativa in materia di assunzioni.





Si precisa che l'attivazione delle procedure di assunzione, per quanto previste nella programmazione triennale dei fabbisogni, dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente nonché dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato. I parametri di riferimento per il calcolo delle facoltà assunzionali andranno valutati, non solo in fase di programmazione, ma anche nel momento in cui verranno avviate le procedure per le assunzioni ivi previste. Questa gestione flessibile delle assunzioni, tuttavia, potrebbe comportare anche la necessità di modificare il piano triennale dei fabbisogni già approvato, qualora, l'Ente dovesse trovarsi in una condizione peggiorativa o migliorativa rispetto ai valori soglia precedentemente calcolati; in attesa di chiarimenti, in considerazione delle numerose incertezze applicative ancora presenti al riguardo, saranno valutate attentamente le politiche assunzionali in relazione agli equilibri pluriennali di bilancio, tenendo conto della possibile evoluzione, straordinaria o strutturale, delle condizioni del contesto e del bilancio nei prossimi anni.

Si precisa che la dotazione organica e la spesa del personale come sopra indicate dovranno essere rideterminate all'esito delle procedure comparative bandite ai sensi degli artt. 13 e 15 del vigente CCNL previste per l'anno 2023 dalla proposta di deliberazione GC n. 145/2023.

IL RESP. DELL SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI  
DOTT. DANIELE STEFANIZZI





**COMUNE DI PREGNANA MILANESE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ALLEGATO 02**

**SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI**

CATEGORIA (CCNL 2018)	AREA E PROFILO PROFESSIONALE (CCNL 2019 – 2021)	PERSONALE IN SERVIZIO novembre 2023	PERSONALE CESSATO NEL 2023	DOTAZIONE ORGANICA	NOTE
D	FUNZIONARIO ED E.Q. / ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE	1		1	Assunzione avvenuta con decorrenza 01/07/2023
C	ISTRUTTORI / ISTRUTTORE AMMIN. – AMMINISTRATIVO CONTABILE	3		5	1) aggiunto n. 1 posto di Istruttore amministrativo con decorrenza dal 01/09/2023
Accesso B3	AREA OPERATORI ESPERTI / OPERATORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	3	1	3	1) cancellazione di n. 1 posto di operatore dei servizi amministrativi dal 01/09/2023; 2) N. 1 operatore part time 83,33%
Accesso B1	AREA OPERATORI ESPERTI / OPERATORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	1		1	1) assunzione ai sensi della L. 68/1999
	TOTALE	8	1	<b>10</b>	



**SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO**

CATEGORIA (CCNL 2018)	AREA E PROFILO PROFESSIONALE (CCNL 2019 – 2021)	PERSONALE IN SERVIZIO novembre 2023	PERSONALE CESSATO NEL 2023	DOTAZIONE ORGANICA	NOTE
Accesso D3	FUNZIONARIO ED E.Q. / FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI	1		1	
D	FUNZIONARIO ED E.Q. / FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI	1		1	
C	ISTRUTTORI / ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI	2	1	3	1 ) n. 1 istruttore tecnico è cessato il 01/11/2023 per pensionamento; 2 ) a seguito di selezione è stato assunto n. 1 istruttore tecnico con decorrenza 01/09/2023; 3) n. 1 posto da istruttore dei servizi tecnici risulta da coprire a seguito della rinuncia all'assunzione da parte del candidato vincitore a seguito del concorso bandito nel mese di maggio 2023;
C	ISTRUTTORI / ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1		1	
Accesso B3	AREA OPERATORI ESPERTI / OPERATORE ESPERTO GIARDINIERE	1		1	
	TOTALE	6	1	7	

### SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

CATEGORIA (CCNL 2018)	AREA E PROFILO PROFESSIONALE (CCNL 2019 – 2021)	PERSONALE IN SERVIZIO novembre 2023	PERSONALE CESSATO NEL 2023	DOTAZIONE ORGANICA	NOTE
Accesso D3	FUNZIONARIO ED E.Q. / ASSISTENTE SOCIALE – FUNZIONARIO DEI SERVIZI SOCIALI	1		1	
Accesso B3	AREA OPERATORI ESPERTI / OPERATORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	1		1	1) part time 83,33%
Accesso B1	AREA OPERATORI ESPERTI / OPERATORE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1		1	
	<b>TOTALE</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	

### SETTORE EDUCATIVO CULTURALE

CATEGORIA (CCNL 2018)	AREA E PROFILO PROFESSIONALE (CCNL 2019 – 2021)	PERSONALE IN SERVIZIO Novembre 2023	PERSONALE CESSATO NEL 2023	DOTAZIONE ORGANICA	NOTE
Accesso D3	FUNZIONARIO ED E.Q. / FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI	1		1	
C	ISTRUTTORI / ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1		1	1) part time 83,33%
C	ISTRUTTORI / BIBLIOTECARIO	1		1	
	<b>TOTALE</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	

## SETTORE POLIZIA LOCALE

CATEGORIA (CCNL 2018)	AREA E PROFILO PROFESSIONALE (CCNL 2019 - 2021)	PERSONALE IN SERVIZIO Novembre 2023	PERSONALE CESSATO NEL 2023	DOTAZIONE ORGANICA	NOTE
D	FUNZIONARIO ED E.Q. / FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE	1		1	
C	ISTRUTTORI / AGENTE POLIZIA LOCALE	4		4	1) n. 1 agente assunto con decorrenza 16/05/2023 a mezzo di mobilità esterna
	TOTALE	5		5	

La dotazione organica rimane di n. 28 posti.

**CALCOLI PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO DPCM del 17.3.2020 pubblicato in GU in data 27.4.2020**

*Istruzioni: inserire i valori o seguire le istruzioni delle righe evidenziate in ROSA riportate qui sotto*

**INSERIRE UNA "X" NELLA TABELLA RIPORTATA DA RIGA 91 IN BASE ALLE DIMENSIONI DEMOGRAFICHE DELL'ENTE**

INSERIRE Spesa di personale al netto IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. nota di dettaglio) **1.073.199,50 €**

INSERIRE Entrate correnti: accertamenti di competenza relative all'ultimo rendiconto approvato (v. nota di dettaglio) 2021 **5.632.066,44 €**

INSERIRE Entrate correnti: accertamenti di competenza relative al penultimo rendiconto approvato (v. nota di dettaglio) 2020 **5.519.262,03 €**

INSERIRE Entrate correnti: accertamenti di competenza relative al terzultimo rendiconto approvato (v. nota di dettaglio) 2019 **5.397.066,23 €**

**MEDIA ARITMETICA DEGLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA DELLE ENTRATE CORRENTI DELL'ULTIMO TRIENNIO** **5.516.131,57 €**

INSERIRE fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata (v. nota di dettaglio) **352.247,86 €**

**MEDIA ARITMETICA DELLE ENTRATE CORRENTI DEL TRIENNIO AL NETTO DEL FCDE** **5.163.883,71 €**

**RAPPORTO EFFETTIVO SPESA DEL PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI** **20,78%**

**VALORE SOGLIA DEL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI COME DA TABELLA 1 DM - LIMITE MASSIMO CONSENTITO** **26,90%**

**INCREMENTO TEORICO DELLA SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO** **1.389.084,72 €**

**COMUNE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA TABELLA 1 DM** **SI**

-	-
---	---

INSERIRE Spesa di personale al netto IRAP - rilevata nel Rendiconto ANNO 2018 (v. nota di dettaglio) **1.016.381,37 €**

% DI INCREMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE DA TABELLA 2 DM

INCREMENTO EFFETTIVO DELLA SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (AL DI FUORI DELLA MEDIA DI SPESA 2011-2013)

IL DATO INDICA LA SPESA DI PERSONALE "dell'ultimo rendiconto approvato" A CUI E' SOMMATA IL VALORE DI INCREMENTO DELLA SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI DEFINITE DAL DM.  
ATTENZIONE LE MAGGIORI ASSUNZIONI SONO CONSENTITE NEL RISPETTO DEL VALORE MASSIMO DELLA SOGLIA DELLA TABELLA 1 DM. NEI CALCOLI QUI A FIANCO LA SIMULAZIONE VIENE FATTA SUI VALORI DELLA SPESA DI PERSONALE DELL'ULTIMO CONSUNTIVO E DELLA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI DEGLI ULTIMI 3 RENDICONTI APPROVATI AL MOMENTO, MENTRE NEL DECRETO SARANNO DA CALCOLARE "A SCORRIMENTO".

E' POSSIBILE UTILIZZARE TUTTA LA SPESA INDICATA IN RIGA 85 SENZA SFORARE LA SOGLIA DI TABELLA 1 ?

IN CASO LA RISPOSTA SIA "NO" ALLA RIGA 87, QUALE E' LA SPESA MASSIMA UTILIZZABILE PER ASSUNZIONI AL FINE DI NON SFORARE LA % INDICATA IN TABELLA 1 DM.  
**SPESA MASSIMA CONSENTITA PER NUOVE ASSUNZIONI**

Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. nota di dettaglio)  
NB: Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

2020	2021	2022	2023	2024
<b>17,00%</b>	<b>21,00%</b>	<b>24,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>26,00%</b>
<b>172.784,83 €</b>	<b>213.440,09 €</b>	<b>243.931,53 €</b>	<b>254.095,34 €</b>	<b>264.259,16 €</b>
1.245.984,33 €	1.286.639,59 €	1.317.131,03 €	1.327.294,84 €	1.337.458,66 €
<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
/	/	/	/	/



**COMUNE DI PREGNANA MILANESE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ALLEGATO 04**

<b>AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E PIANO OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2024_2026</b>						
<b>ANNO 2024</b>						
<b>N. POSTI</b>	<b>CAT</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>INDIRIZZO POLITICO</b>		
1	C	Istruttore amministrativo/amministrativo contabile	Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali	Assunzione a tempo pieno indeterminato		mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e/o concorso pubblico e/o tramite utilizzo graduatoria di altro Ente
<b>ANNO 2025</b>						
Nessuna assunzione						
<b>ANNO 2026</b>						
Nessun assunzione						



**COMUNE DI PREGNANA MILANESE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ALLEGATO 05**

**AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E PIANO  
OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2023/2025.**

**PIANO OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2023-2025:**  
**ai sensi dell'art. 1, comma 424 della legge 190/2014:**

**ANNO 2024**

- A. procedere ad assunzione di n. 1 "Istruttore dei servizi amministrativi - amministrativi contabili" cat. C posizione economica C1 a tempo pieno e indeterminato presso il Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali, tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e/o concorso pubblico e/o selezione pubblica e/o tramite utilizzo graduatoria di altro Ente;

**ANNO 2025**

nessuna assunzione;

**ANNO 2026**

nessuna assunzione;





COMUNE DI PREGNANA MILANESE  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Poiché, come risulta da ultimo dalla determinazione del Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali n. 417/2021, l'ente si è avvalso della deroga consentita dall'articolo 11 bis, comma 2, del d.l. 135/2018 e ha incrementato la retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. e il relativo fondo, si deve procedere a corrispondente decurtazione per complessivi € 8.373,37 da operare sulle risorse che possono essere destinate a nuove assunzioni a tempo indeterminato;

Per il lavoro flessibile:

- il limite di spesa massima consentita è pari a Euro 11.000,00 così come previsto dall' articolo 9, comma 28, 7° e 8° periodo, del DL 78/2010 (50% di quella sostenuta nel 2009 aumentata al 100% per enti in regola con la riduzione della spesa del personale, Corte Conti Sezione Autonomie n. 2/2015);
- l'Ente, per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, **NON** si è avvalso delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale;

Si prevede, inoltre, che l'Ente possa procedere nel triennio 2023/2024/2025, ove ne ravvisi la necessità, al fine di garantire il corretto funzionamento degli Uffici, fermo restando il rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato nonché delle norme in materia di finanza pubblica e il contenimento della spesa di personale:

- ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile, (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del Dlgs. N. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa di personale;
- alla stipula di accordi con altri Enti al fine di procedere all'utilizzo condiviso di personale dipendente (a titolo esemplificativo, Convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2004);
- all'utilizzo delle graduatorie di altre Amministrazioni per assunzioni a tempo indeterminato, i cui criteri di scelta della tipologia di enti con i quali è possibile "accordarsi" sono individuati nell'allegato n. 7 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- a eventuali sostituzioni di personale cessato dal servizio, anche nel corso del medesimo anno di cessazione nel rispetto, comunque, delle condizioni relative alla sostenibilità finanziaria previste dalla richiamata normativa in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, previo aggiornamento degli atti di programmazione, tramite le procedure selettive ritenute più idonee a preservare l'interesse pubblico ovvero la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 97 della Costituzione (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazioni nn. 85/2021 e 87/2021);

Per ciascuna annualità si tiene conto della decurtazione annua di € 8.373,37 da applicarsi come risulta, da ultimo, dalla determinazione sopra citata.



Verbale n. 33 del 10 novembre 2023

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

**OGGETTO: MODIFICA DEL PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  
E PIANO OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2024/2026**

**IL REVISORE UNICO DEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE**

La sottoscritta Rag. Cosima Diele, nominata revisore ai sensi D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, con la deliberazione di Consiglio Comunale N. 47 del 28.07.2021, ha esaminato la documentazione inviata dal Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali per l'espressione del parere di propria competenza.

Visto l'art. 239 del TUEL che prevede che il Revisore Unico dei conti rilasci il proprio parere su strumenti di programmazione economico finanziaria;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale di cui all'oggetto;

DATO ATTO

che viene garantito il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dallo scrivente Organo di Revisione, nell'utilizzo della capacità assunzionale rispetto al nuovo regime assunzionale per i Comuni ex art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 e relativo DPCM attuativo del 17.03.2020


PRESO ATTO

che verrà formalizzata l'adozione con deliberazione di Giunta Comunale e verrà comunicata alle RSU

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione dell'organo esecutivo avente ad oggetto "MODIFICA DEL PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E PIANO OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2024/2026".

Il Revisore Unico  
(Rag. Cosima Diele)







COMUNE DI PREGNANA MILANESE  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**ALLEGATO 07**

**UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI CONCESSE DA ALTRI ENTI**

Fermo restando il disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 1, commi 145-149, della L. n. 160/2019 Bilancio dello Stato), è possibile utilizzare le graduatorie dei concorsi (anche quelle approvate dopo il 1° gennaio 2019) per l'assunzione sia dei vincitori che degli idonei, entro i termini delle loro validità.

L'art. 17, comma 1-bis, del D.L. n. 162/2019 ha inoltre riconosciuto la possibilità agli Enti Locali di scorrere le graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel pianotriennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso (sia da parte della stessa amministrazione che da altri enti). L'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nell'amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, fatte salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate (art. 4, comma 3, lett. a), del D.L. n. 101/2013).

Di seguito i criteri di regolamentazione da applicare nella ricerca di vigenti graduatorie derivanti da procedure concorsuali avviate da altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire imparzialità e neutralità nella scelta dell'ente concedente, conformemente tra l'altro a quanto indicato anche con deliberazione n. 290/2019 Sezione di controllo della Corte dei conti per il Veneto:

- valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da ricoprire (categoria, regime giuridico e, eventualmente, profilo) con la graduatoria che si vuole utilizzare;
- garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel PTFP (Piano Triennale di Fabbisogno di Personale) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e, quindi, ma solo conseguentemente, la disponibilità nella dotazione organica (Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA adottate con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 8 maggio 2018);
- individuare l'accordo, tra le due amministrazioni interessate anche successivo all'approvazione della graduatoria medesima (Sezione di controllo della Corte dei conti per l'Umbria, deliberazione n. 124/2013) da perfezionarsi con i poteri del privato datore di lavoro e con gli strumenti non pubblicistici a disposizione;

Si stabilisce che l'Ufficio del Personale rispetterà tutte le condizioni prescritte per lo scorrimento di graduatorie di altri enti.



VALORE FINANZIARIO DELLA DOTAZIONE ORGANICA AGGIORNATA CON DELIBERA G.C. /2023 (decorrenza 01/09/2023)

VALORE FINANZIARIO DEI FABBISOGNI PROGRAMMATI / SPESA POTENZIALE (escluso Fondo PO)

SETTORE	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	FAMIGLIA PROFESSIONALE	DIFFERENZIALE STIPENDIALE	EX PEO	NUMERO DIPENDENTI	situaz.	TABELLARE + ASS. AD PERSONAM (13 MENSILITA')	IVC	ONERI	IRAP	TOTALE CADAUNO	PART TIME	MENSILITA' LAVORATE	SPESA ANNO 2024	SPESA ANNO 2025	SPESA ANNO 2026	NOTE						
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI	FUNZIONARI ED E. Q.	FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI	AMMINISTRATIVA	1	EX D1	1	occupato	€ 25.206,11	€ 125,73	€ 6.886,47	€ 2.153,21	€ 34.371,52	100%	13	€ 34.371,52	€ 34.371,52	€ 34.371,52							
	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	AMMINISTRATIVA	1	EX C1	1	occupato	€ 23.227,69	€ 115,88	€ 6.345,95	€ 1.984,20	€ 31.673,72	100%	13	€ 31.673,72	€ 31.673,72	€ 31.673,72							
	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	AMMINISTRATIVA	1	EX C4	1	occupato	€ 25.132,45	€ 125,40	€ 6.866,35	€ 2.146,92	€ 34.271,12	100%	13	€ 34.271,12	€ 34.271,12	€ 34.271,12							
	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE	AMMINISTRATIVA	1	EX C5	1	occupato	€ 26.470,81	€ 129,94	€ 7.231,41	€ 2.261,06	€ 36.093,22	100%	13	€ 36.093,22	€ 36.093,22	€ 36.093,22							
	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE	AMMINISTRATIVA	1	EX C1	1	vacante	23227,69	115,88	6345,95	1984,2	31673,72	1	13	€ 31.673,72	€ 31.673,72	€ 31.673,72							
	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE	AMMINISTRATIVA	1	EX C1	1	vacante	23227,69	115,88	6345,95	1984,2	31673,72	1	13	€ 31.673,72	€ 31.673,72	€ 31.673,72							
	OPERATORE ESPERTO	OPERATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	AMMINISTRATIVA	1	EX B6	1	occupato	€ 22.915,25	€ 114,05	€ 6.260,51	€ 1.957,49	€ 31.247,30	100%	13	€ 31.247,30	€ 31.247,30	€ 31.247,30							
	OPERATORE ESPERTO	OPERATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	AMMINISTRATIVA	1	EX B4	1	occupato	€ 22.465,00	€ 110,31	€ 6.137,10	€ 1.918,90	€ 30.631,31	100%	13	€ 30.631,31	€ 30.631,31	€ 30.631,31							
	OPERATORE ESPERTO	OPERATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	AMMINISTRATIVA	1	EX B8	1	occupato	€ 21.613,17	€ 100,75	€ 5.902,93	€ 1.845,68	€ 29.462,53	83,33%	13	€ 29.462,53	€ 29.462,53	€ 29.462,53							
	OPERATORE ESPERTO	OPERATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	AMMINISTRATIVA	1	EX B1	1	occupato	€ 20.730,04	€ 103,10	€ 5.663,49	€ -	€ 26.496,63	100%	13	€ 26.496,63	€ 26.496,63	€ 26.496,63							
TOTALE SETTORE (escluso vacanza contrattuale)															€ -			€ 317.594,79						
SERVIZI ALLA PERSONA	FUNZIONARI ED EQ	RESP. SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE / ASSISTENTE	AMMINISTRATIVA	1	EX D3	1	occupato	€ 28.825,91	€ 143,83	€ 7.875,43	€ 2.462,43	€ 39.307,60	100%	13	€ 39.307,60	€ 39.307,60	€ 39.307,60							
	OPERATORE ESPERTO	OPERATORE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	AMMINISTRATIVA	1	EX B5	1	occupato	€ 19.126,48	€ 93,40	€ 5.224,92	€ 1.633,69	€ 26.078,49	83,33%	13	€ 26.078,49	€ 26.078,49	€ 26.078,49							
	OPERATORE ESPERTO	ASSISTENTE DOMICILIARE	AMMINISTRATIVA	1	EX B4	1	occupato	€ 22.170,76	€ 110,31	€ 6.211,25	€ 1.893,89	€ 30.386,21	100%	13	€ 30.386,21	€ 30.386,21	€ 30.386,21							
TOTALE SETTORE (escluso vacanza contrattuale)																		€ 95.772,30						
POLIZIA LOCALE	FUNZIONARI ED EQ	UFFICIALE POLIZIA LOCALE - RESPONSABILE UFFICIO	AMMINISTRATIVA	1	EX D1	1	occupato	€ 25.206,11	€ 125,73	€ 7.001,09	€ 2.153,21	€ 34.486,14	100%	13	€ 34.486,14	€ 34.486,14	€ 34.486,14							
	ISTRUTTORI	AGENTE POLIZIA LOCALE	AMMINISTRATIVA	1	EX C1	1	occupato	€ 24.008,05	€ 115,88	€ 6.667,24	€ 2.050,53	€ 32.841,70	100%	13	€ 32.841,70	€ 32.841,70	€ 32.841,70							
	ISTRUTTORI	AGENTE POLIZIA LOCALE	AMMINISTRATIVA	1	EX C1	1	occupato	€ 24.338,53	€ 115,88	€ 6.758,59	€ 2.078,62	€ 33.291,62	100%	13	€ 33.291,62	€ 33.291,62	€ 33.291,62							
	ISTRUTTORI	AGENTE POLIZIA LOCALE	AMMINISTRATIVA	1	EX C1	1	occupato	€ 24.338,53	€ 115,88	€ 6.758,59	€ 2.078,62	€ 33.291,62	100%	13	€ 33.291,62	€ 33.291,62	€ 33.291,62							
	ISTRUTTORI	AGENTE POLIZIA LOCALE	AMMINISTRATIVA	1	EX C2	1	occupato	€ 24.873,38	€ 118,55	€ 6.907,14	€ 2.124,31	€ 34.023,38	100%	13	€ 34.023,38	€ 34.023,38	€ 34.023,38							
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	FUNZIONARI ED EQ	ARCHITETTO	AMMINISTRATIVA	1	EX D3	1	occupato	€ 28.825,91	€ 143,83	€ 8.006,51	€ 2.462,43	€ 39.438,68	100%	13	€ 39.438,68	€ 39.438,68	€ 39.438,68							
	FUNZIONARI ED EQ	ARCHITETTO	AMMINISTRATIVA	1	EX D1	1	occupato	€ 25.206,11	€ 125,73	€ 7.001,09	€ 2.153,21	€ 34.486,14	100%	13	€ 34.486,14	€ 34.486,14	€ 34.486,14							
	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	AMMINISTRATIVA	1	EX C5	1	occupato	€ 26.041,03	€ 129,94	€ 7.114,57	€ 2.224,53	€ 35.510,07	100%	13	€ 35.510,07	€ 35.510,07	€ 35.510,07							
	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI	AMMINISTRATIVA	1	EX C6	1	occupato	€ 22.300,49	€ 111,29	€ 6.194,05	€ 1.905,00	€ 30.510,83	83,33%	13	€ 30.510,83	€ 30.510,83	€ 30.510,83							
	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI	AMMINISTRATIVA	1	EX C1	1	vacante (selezione in corso)	€ 23.227,69	€ 115,88	€ 6.451,57	€ 1.984,20	€ 31.779,34	100%	13	€ 31.779,34	€ 31.779,34	€ 31.779,34							
	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI	AMMINISTRATIVA	1	EX C1	1	vacante (selezione in corso)	€ 23.227,69	€ 115,88	€ 6.451,57	€ 1.984,20	€ 31.779,34	100%	13	€ 31.779,34	€ 31.779,34	€ 31.779,34							
	OPERATORE ESPERTO	GIARDINIERE	AMMINISTRATIVA	1	EX B6	1	occupato	€ 22.915,25	€ 114,05	€ 6.779,20	€ 1.957,49	€ 31.765,99	100%	13	€ 31.765,99	€ 31.765,99	€ 31.765,99							
TOTALE SETTORE (escluso vacanza contrattuale)															€ -			€ 235.270,39						
EDUCATIVO CULTURALE	FUNZIONARI ED EQ	FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI	AMMINISTRATIVA	1	EX D3	1	occupato	€ 28.825,91	€ 143,83	€ 7.875,43	€ 2.462,43	€ 39.307,60	100%	13	€ 39.307,60	€ 39.307,60	€ 39.307,60							
	ISTRUTTORI	BIBLITECARIO	AMMINISTRATIVA	1	EX C3	1	occupato	€ 24.394,34	€ 121,71	€ 6.664,69	€ 2.083,86	€ 33.264,60	100%	13	€ 33.264,60	€ 33.264,60	€ 33.264,60							
	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	AMMINISTRATIVA	1	EX C4	1	occupato	€ 21.699,99	€ 108,28	€ 5.928,58	€ 1.853,70	€ 29.590,55	83,33%	13	€ 29.590,55	€ 29.590,55	€ 29.590,55							
TOTALE GENERALE															€ 673.768,07		€ 185.857,62	€ 55.782,21		€ 918.734,69	€ 918.734,69	€ 918.734,69	€ 102.162,75	€ 918.734,69

## Spese per il personale

## ALLEGATO C

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:		Stanzamenti 2024 (da previsione)
1	Totale intervento 1 - Personale	+
		1.195.376,83 €
di cui:	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato	898.705,30 €
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	266.945,02 €
	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nell'interv. 1) e spese per equo indennizzo	
	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	
	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL	
	Spese per il personale con contratti 557	
	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)	
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nell'interv. 1)	
	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nell'interv. 1)	
	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso	25.286,51 €
Altre spese contabilizzate nell'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)	4.440,00 €	
2	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 3)	+
3	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 5)	+
4	Altre spese contabilizzate in interventi diversi dall'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+
		6.500,00 €
5	Irap	+
		81.103,49 €
<b>TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)</b>		<b>1.282.980,32 €</b>
6	Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)	+
		52.000,00 €
<b>TOTALE SPESA DI PERSONALE</b>		<b>1.334.980,32 €</b>
<b>TOTALE SPESE (AL NETTO IRAP)-INCENTIVO TECNICO-ACCANTONAMENTO FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI</b>		<b>1.181.592,33 €</b>
COMPONENTI ESCLUSE:		Stanzamenti 2024 (da previsione)
7	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-
		89.595,47
8	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato) comprensivo di oneri	-
		0,00
9	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-
		26.496,63
10	Spese per formazione del personale	-
		4.440,00
11	Rimborso per Segretario in convenzione	-
		29.644,42
12	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-
13	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale, ISTAT	-
		12.000,00
14	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	-
15	Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	-
16	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL_05/2007 dell'8 marzo 2007)	-
17	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-
18	Spese per incentivi al personale per Funzioni tecniche, ICI, condoni, avvocatura, IMU e TARI.	-
		40.000,00
19	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-
		5.875,00
20	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-
		47.823,69
21	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non è perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)	-
		15.054,77
22	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 380/2013)	-
		1.000,00
23	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L. n. 90/2014)	-
24	Delta aumenti contrattuali ante 2009	-
		84.935,01
25	Assunzioni effettuate ai sensi DM 34/2019	-
		121.255,74
<b>TOTALE COMPONENTI ESCLUSE</b>		<b>478.120,72 €</b>
<b>COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA</b>		<b>856.859,60 €</b>
<b>MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 (al netto di componenti escluse rispetto precedenti annualità)</b>		<b>944.491,04 €</b>
<b>L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale ?</b>		<b>SI</b>
<b>DELTA MEDIA TRIENNIO/2024</b>		<b>87.630,44 €</b>
<b>SPESA PERSONALE FLESSIBILE ART. 9 COMMA 28 DL 78/2009 PREVISTA NELL'ANNO</b>		<b>11.000,00 €</b>
<b>LIMITE SPESA PERSONALE FLESSIBILE ART. 9 COMMA 28 DL 78/2010</b>		<b>0,00 €</b>



## Spese per il personale

## ALLEGATO D

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:		Stanzamenti 2025
1	Totale intervento 1 - Personale	+
		1.195.376,83 €
di cui:	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato	
		898.705,30 €
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	
		266.945,02 €
	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nell'interv. 1) e spese per equo indennizzo	
	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	
	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL	
	Spese per il personale con contratti 557	
	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)	
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nell'interv. 1)	
	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nell'interv. 1)	
	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso	
		25.286,51 €
	Altre spese contabilizzate nell'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)	
		4.440,00 €
2	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 3)	+
3	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 5)	+
4	Altre spese contabilizzate in interventi diversi dall'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+
		6.500,00 €
5	Irapp	+
		81.103,49 €
<b>TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)</b>		<b>1.282.980,32 €</b>
6	Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)	+
		52.000,00 €
<b>TOTALE SPESA DI PERSONALE</b>		<b>1.334.980,32 €</b>
<b>TOTALE SPESE (AL NETTO IRAP)-INCENTIVO TECNICO-ACCANTONAMENTO FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI</b>		<b>1.181.592,33 €</b>
COMPONENTI ESCLUSE:		Stanzamenti 2025 (da previsione)
7	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-
		89.595,47
8	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato) comprensivo di oneri	-
		0,00
9	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-
		26.496,63
10	Spese per formazione del personale	-
		4.440,00
11	Rimborso per Segretario in convenzione	-
		29.644,42
12	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-
13	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale, ISTAT	-
		12.000,00
14	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	-
15	Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	-
16	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell'8 marzo 2007)	-
17	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-
18	Spese per incentivi al personale per Funzioni tecniche, ICI, condoni, avvocatura, IMU e TARI.	-
		40.000,00
19	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-
		5.875,00
20	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-
		47.823,69
21	Irapp relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)	-
		15.054,77
22	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 380/2013)	-
		1.000,00
23	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L. n. 90/2014)	-
24	Delta aumenti contrattuali ante 2009	
		84.935,01
25	Assunzioni effettuate ai sensi DM 34/2019	
		121.255,74
<b>TOTALE COMPONENTI ESCLUSE</b>		<b>478.120,72 €</b>
<b>COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA</b>		<b>856.859,60 €</b>
<b>MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 (al netto di componenti escluse rispetto precedenti annualità)</b>		<b>944.491,04 €</b>
<b>L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale ?</b>		<b>SI</b>
<b>DELTA MEDIA TRIENNIO/2025</b>		<b>87.630,44 €</b>
<b>SPESA PERSONALE FLESSIBILE ART. 9 COMMA 28 DL 78/2009 PREVISTA NELL'ANNO</b>		<b>11.000,00 €</b>
<b>LIMITE SPESA PERSONALE FLESSIBILE ART. 9 COMMA 28 DL 78/2010</b>		<b>0,00 €</b>



## Spese per il personale

## ALLEGATO E

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:		Stanzamenti 2026
1	Totale intervento 1 - Personale	+
		1.195.376,83 €
di cui:	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato	
		898.705,30 €
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	
		266.945,02 €
	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nell'interv. 1) e spese per equo indennizzo	
	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	
	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL	
	Spese per il personale con contratti 557	
	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)	
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nell'interv. 1)	
	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nell'interv. 1)	
	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso	
		25.286,51 €
	Altre spese contabilizzate nell'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)	
		4.440,00 €
2	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 3)	+
3	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 5)	+
4	Altre spese contabilizzate in interventi diversi dall'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+
		6.500,00 €
5	Irap	+
		81.103,49 €
<b>TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)</b>		<b>1.282.980,32 €</b>
6	Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)	+
		52.000,00 €
<b>TOTALE SPESA DI PERSONALE</b>		<b>1.334.980,32 €</b>
<b>TOTALE SPESE (AL NETTO IRAP)-INCENTIVO TECNICO-ACCANTONAMENTO FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI</b>		<b>1.181.592,33 €</b>
COMPONENTI ESCLUSE:		Stanzamenti 2026 (da previsione)
7	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-
		89.595,47
8	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato) comprensivo di oneri	-
		0,00
9	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-
		26.496,63
10	Spese per formazione del personale	-
		4.440,00
11	Rimborso per Segretario in convenzione	-
		29.644,42
12	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-
		-
13	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale, ISTAT	-
		12.000,00
14	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	-
		-
15	Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	-
		-
16	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell'8 marzo 2007)	-
		-
17	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-
		-
18	Spese per incentivi al personale per Funzioni tecniche, ICI, condoni, avvocatura, IMU e TARI.	-
		40.000,00
19	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-
		5.875,00
20	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-
		47.823,69
21	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)	-
		15.054,77
22	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 380/2013)	-
		1.000,00
23	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L. n. 90/2014)	-
		-
24	Delta aumenti contrattuali ante 2009	
		84.935,01
25	Assunzioni effettuate ai sensi DM 34/2019	
		121.255,74
<b>TOTALE COMPONENTI ESCLUSE</b>		<b>478.120,72 €</b>
<b>COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA</b>		<b>856.859,60 €</b>
<b>MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 (al netto di componenti escluse rispetto precedenti annualità)</b>		<b>944.491,04 €</b>
<b>L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale ?</b>		<b>SI</b>
<b>DELTA MEDIA TRIENNIO/2025</b>		<b>87.630,44 €</b>
<b>SPESA PERSONALE FLESSIBILE ART. 9 COMMA 28 DL 78/2009 PREVISTA NELL'ANNO</b>		<b>11.000,00 €</b>
<b>LIMITE SPESA PERSONALE FLESSIBILE ART. 9 COMMA 28 DL 78/2010</b>		<b>0,00 €</b>

